



N° 015/2002

Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art.8 che disciplina l'attività di produzione di energia elettrica;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ed in particolare l'art.17;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 1998 - concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art.20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge 8 luglio 1986, n.349, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente la disciplina dei metodi di

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 4

Handwritten signature and initials.

controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto del 17 luglio 2000 concernente la concessione alla "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni con la legge del 9 aprile 2002, n.55;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 aprile 2002, n.60, concernente il recepimento della direttiva 1999/30/CE riguardante i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

VISTA l'istanza del 27 gennaio 2001, con la quale la SEF S.r.l. (Servizi Energetici Ferrara) - con sede in Milano, Viale Certosa, 247, cod.fisc.13212410156 - ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 800 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 1.400 MW, alimentata con gas naturale da ubicare all'interno dell'insediamento petrolchimico nel Comune di Ferrara;

VISTA la nota del 9 aprile 2002 con la quale il proponente dichiara, ai sensi del comma 4, art.1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, di volersi avvalere delle normative precedenti all'entrata in vigore del decreto citato;

VISTO l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposto dalla SEF S.r.l., formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7581 del 3 settembre 2002;

VISTA la nota di questa Amministrazione in data 26 settembre 2002, n.216232, con la quale è stato chiesto il parere delle Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.3 del DPR n.53/98, nonché al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. il parere di merito alla realizzazione dell'iniziativa, ai sensi dell'art.7, comma 1 punto e), del decreto 17 luglio 2000;

VISTE altresì le comunicazioni di questa Amministrazione in data 26 settembre 2002, n.216234 e n.216233, con le quali sono stati informati rispettivamente i Dicasteri dell'Interno e della Difesa;

VISTO il parere favorevole del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. inviato con nota n.GRTN/P2002009274 dell'11 ottobre 2002;

VISTA la lettera in data 3 ottobre 2002 con la quale la SEF S.r.l. ha accettato le prescrizioni del Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale suddetto ed ha comunicato che, a seguito dell'ingresso di EniPower S.p.A. nella compagine azionaria della SEF S.r.l. (Servizi Energetici Ferrara), la denominazione e la sede legale sono state modificate in: SEF S.r.l. (Società EniPower Ferrara) con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni, 1;

VISTI i pareri favorevoli trasmessi dal Comune di Ferrara, dalla Regione Emilia Romagna nonché dal Ministero della Salute, rispettivamente con nota n.1794/02 del 10 ottobre 2002, con nota dell'11 ottobre 2002 prot.n.AMB/DAM/02/28647 (con la quale la Regione, ai sensi della L.R. n.3/99 e successive modifiche, invita la Provincia di Ferrara a formulare il parere, pervenuto con nota del 22 ottobre 2002 prot.n.078542) e con nota n.400-VIII/8.7/3700 del 21 novembre 2002, previa osservanza delle prescrizioni ed indicazioni in essi riportate;

VISTO il parere favorevole trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n.5075/2002/SIAR del 4 dicembre 2002, previa osservanza delle prescrizioni ed indicazioni in esso riportate e fatta salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di riduzione dei livelli di emissione dei gas serra adottate in esecuzione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, definito l'11 dicembre 1997 e ratificato dall'Italia con Legge 1 giugno 2002, n.120;

TENUTO CONTO che nessuna osservazione è pervenuta dagli altri soggetti e Amministrazioni informati dell'iniziativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

La SEF S.r.l. (Società EniPower Ferrara) - con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni, 1, cod.fisc.13212410156 - è autorizzata, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 800 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 1.400 MW, alimentata con gas naturale, da ubicare all'interno del polo petrolchimico nel Comune di Ferrara.

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione, unitamente al rispetto dei limiti massimi di accettabilità e dei limiti massimi di esposizione ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno di cui al DM 2 aprile 2002, n.60, è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) I limiti alle emissioni devono essere congrui con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tecnologia dell'impianto. L'impresa è tenuta a rispettare, per ogni condizione di esercizio, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 15%:

NO _x (espressi come NO ₂)	50 mg/Nm ³
CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm ³

l'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas naturale;

2) Le modalità di gestione delle fasi di avviamento e di arresto degli impianti devono essere definite con la Regione e le Autorità preposte al controllo;

3) Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art.3, comma 2) del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. n.176/90 - S.O. n.51;

4) I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo e avviamento della durata di sei mesi, decorrente dalla data indicata nella comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2; del DPR 203/88, i predetti limiti sono da riferire ad una media giornaliera;

MEDIA ORARIA
≤
VALORI LIMITE
ESCLUSI I 6 MESI
INIZIALI DI PROVA

5) Il limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) deve essere rispettato sino all'eventuale riduzione a 30 mg/Nm³ del valore limite di emissione degli ossidi di azoto (espressi come NO₂);

6) L'impresa effettua le misurazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di monossido di carbonio (CO), di ossidi di azoto (espressi come NO₂), del tenore volumetrico di ossigeno (O₂) nonché il monitoraggio dei valori della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;

MISURE IN CONTINUO
CO - NO_x - O₂
MONITORAGGIO
t, φ, u, Q

7) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 203/88;

lit
R



8) L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;

9) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a concordare con le Autorità preposte al controllo gli interventi da attuarsi sull'impianto in caso di superamento dai limiti di emissioni;

10) L'esercente, per una consistente sorveglianza ambientale nel quadro di un progetto generale da concordarsi con l'ARPA e le Autorità preposte al controllo, è tenuto a provvedere all'adeguamento dell'attuale rete di rilevamento installata intorno all'impianto;

11) L'esercente entro cinque anni di esercizio della centrale presenta ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Emilia Romagna una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NO_x e CO;

12) L'esercente è tenuto a produrre annualmente una dichiarazione ambientale, relativa al sito in oggetto, convalidata da Auditor accreditato, che risponda ai criteri Emas (Eco Management and Audit Scheme) di cui al regolamento CEE 761/2001 del 19 marzo 2001;

13) Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la VIA con la pronuncia di compatibilità ambientale DECMA/7581 del 3 settembre 2002;

14) L'esercente predispone il progetto esecutivo dell'iniziativa anche ai fini dell'ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi nonché, in fase realizzativa, munisce della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3

I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio, in coerenza con il programma previsto per la realizzazione dell'iniziativa, entro il primo semestre dell'anno 2003 e terminano entro il primo semestre dell'anno 2006.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° luglio 2006; l'impresa invierà preventiva informativa dell'entrata in esercizio ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Ferrara e al Comune di Ferrara.

clt
h

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Ferrara e al Comune di Ferrara.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, li 5 DIC. 2002

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Alessandro ORTIS)
Alessandro Ortis

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie

Ufficio C2 - Mercato Elettrico
La presente copia, composta da n. *241* fogli,
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, li 6 DIC. 2002 IL FUNZIONARIO
[Signature]

Act
[Signature]